



Comune di Castel Volturno

Provincia di Caserta

SETTORE AREA 5 - SUAP - URBANISTICA - DEMANIO E ABUSIVISMO

Ordinanza n° 132 del 06/08/2025

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE ART. 59 COMMA 10 REG. DI ESEC. COD. NAV.

Il Funzionario Responsabile EQ dell'Area V

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del combinato disposto normativo dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 2002, n. 112, articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n.96, articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e articolo 6 della legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3, le competenze in materia di porti di rilevanza economica regionale e interregionale sono in capo alla Regione Campania, mentre le funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale sono esercitate dai Comuni costieri competenti per territorio.
- b. la legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 ("Delega e sub delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate"), all'art. 19, comma 2, stabilisce che : *"Sono sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative delegate alla Regione per l'utilizzazione turistica e ricreativa delle aree del litorale marittimo e delle aree del demanio marittimo immediatamente prospicienti il mare nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio."*

PREMESSO ANCORA CHE

le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione e salvaguardia vita umana in mare come l'allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, la sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, le norme di sicurezza per l'uso degli specchi acquei lungo il litorale del circondario marittimo di Pozzuoli sono emanate dalla Capitaneria di Porto, la cui Ordinanza è da considerarsi connessa e complementare al presente provvedimento rivolto a disciplinare l'utilizzo del demanio marittimo rientrante nella competenza amministrativa e territoriale del Comune di Castel Volturno.

RITENUTO

necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTI

gli articoli 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28 e 524 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI

gli articoli 544 ter, 650 e 727 del codice penale

VISTO

Il decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267, recante le disposizioni recante:" Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali.

VISTO

I vigenti regolamenti in materia di gestione del demanio marittimo.

Il verbale di adunanza prot. n. 63737 del 5.8.2025 redatto congiuntamente alle rappresentanze sindacali degli operatori balneari maggiormente rappresentativi.

VISTA l'ordinanza n. 42/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI.

ORDINA

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 Aprile il 31 Ottobre.
In ogni caso, è facoltà dei singoli concessionari avvalersi delle previsioni del Regolamento di gestione del demanio marittimo vigente nonché dell'art. 13 del PUAD della Regione Campania in materia di destagionalizzazione.
2. Le attività delle strutture balneari autorizzate devono iniziare improrogabilmente entro il 1 Giugno e terminare non prima del 30 Settembre.
3. I concessionari sono tenuti in ogni caso a garantire il corrente mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione.
4. Il servizio di assistenza e salvataggio, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima, deve essere sempre garantito e attivato da chiunque gestisce, a qualsiasi titolo, strutture o complessi balneari pubblici o privati che siano in concessione o convenzione, durante la stagione balneare entro i termini di apertura e chiusura dell'attività balneari.
5. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, salva la possibilità, in caso di apertura per elioterapia, di alzare la bandiera rossa ed esporre apposito cartello ben visibile dagli utenti, redatto in più lingue, con la seguente dicitura:
"Attenzione! Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio".
6. Qualora all'interno della struttura balneare siano organizzate manifestazioni, eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dell'orario di balneazione che comportino, implicino o comunque lascino prevedere l'utilizzo dello specchio acqueo antistante l'esercizio ai fini di balneazione, il servizio di salvamento deve essere mantenuto per l'intera durata dell'evento nelle forme previste dalla presente Ordinanza e, ai fini della tutela e della sicurezza, deve essere attivato un idoneo servizio di sorveglianza che scongiuri la balneazione fortuita fuori orario prevedendo un idoneo sistema di illuminazione dell'arenile di competenza.
7. L'amministrazione comunale, per favorire il corretto svolgimento degli sport acquatici e di vela si riserva di valutare ed autorizzare i concessionari e/o gestori di strutture o aree turistico-ricreative dedite all'esercizio di attività nautiche e le associazioni sportive che svolgono la propria attività istituzionale da proprietà private prospicienti spiagge libere.
8. L'ampiezza e le modalità di segnalazione delle zone di mare riservate alla balneazione sono espressamente indicate dalle Ordinanze del circondario marittimo di Pozzuoli.

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGIE

Sulle spiagge del territorio del Comune di Castel Volturno è vietato:

1. Lasciare natanti in sosta, distendere, alzare o far atterrare vele ed aquiloni per la pratica del surf o kitesurf, qualora comporti intralcio o molestia al sicuro svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per i natanti destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio.
2. Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate.
3. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità.
4. Campeggiare, per motivi igienico – sanitari e di pubblica sicurezza sulle spiagge libere del litorale di Castel Volturno.
5. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso e di quelli addetti alla pulizia degli arenili.
6. Praticare giochi (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, che possono arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento

all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

7. Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, ad eccezione dei cani muniti di microchip, iscritti all'anagrafe canina e provvisti di museruola e guinzaglio e a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile, che provvedano ad aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare.

Alla luce della convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata in Italia con la legge 4 novembre 2010 n.201, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il “Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, è facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, all'interno delle quali i cani potranno permanere anche senza museruola a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica.

Sono altresì esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti, purché muniti di brevetto o di titolo abilitativo equipollente.

8. Tenere ad alto volume radio, juke-box, cd player e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari, nel periodo 1 giugno al 30 Settembre sono aperte al pubblico.
2. I concessionari, durante la fascia oraria di apertura e chiusura delle attività balneari, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti.
3. Le strutture balneari ove non risulti assicurato il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti saranno soggette alla chiusura d'autorità della struttura stessa fino all'accertamento del ripristino del servizio.
4. I concessionari di strutture balneari devono:
 - a. Attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
 - b. Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi, gli elenchi dei servizi e delle tariffe devono essere preventivamente comunicate al competente Servizio Comunale, dovranno essere altresì comunicati i nominativi e la qualifica degli addetti ai servizi che si intendono rendere durante tutto il periodo di esercizio;
 - c. garantire che l'installazione delle strutture posizionate sull'arenile sia realizzata nel rispetto delle norme sulla sicurezza e incolumità pubblica, assumendo qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi in caso di evento dannoso;
 - d. esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Inoltre, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente o all'Autorità di P.S. e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
 - e. curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione. In tal caso il concessionario dovrà repentinamente informare l'Autorità marittima. Nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio. La vegetazione algale e i detriti naturali devono essere lasciati sulla spiaggia. Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti;
 - f. segnalare immediatamente all'Autorità concedente l'eventuale stato di pericolo delle strutture mediante l'invio della segnalazione alla pec dell'Ente c.volturmo@pec.comune.castelvolturmo.ce.it
 - g. fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili predisponendo idonei percorsi fino alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. È obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui detti percorsi siano installati in

maniera tale da congiungere aree limitrofe in concessione dovrà esserne data previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo di questo Comune e gli stessi dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare;

h. i titolari degli stabilimenti balneari dovranno attenersi alla normativa in materia di "plastic free";

i. Presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso apposita area, con scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO", avente superfici idonee a contenere tutte le attrezzature necessarie.

l. I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi;

m. I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50 cm. x 70 cm., redatto nelle lingue previste dalla presente Ordinanza, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.

n. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, trovano applicazione le norme di fruizione dell'arenile previste dalla normativa Regionale la cui violazione è punita ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione.

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

I concessionari degli stabilimenti balneari non possono:

1. Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza le prescritte autorizzazioni.
 2. Esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.
 3. Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.
 4. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.
 5. Effettuare la pubblicità sulle spiagge e nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei.
 6. Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. surfcasting) organizzate da Associazioni sportive affiliate alla FIPSAS, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione.
 7. Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.
 8. Distendere o tinteggiare reti da pesca.
 9. Effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere del pubblico demanio marittimo senza le prescritte autorizzazione.
- Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto.
10. Vietare l'introduzione di cibi e bevande, fatta salva l'individuazione delle misure tese a salvaguardare il decoro delle spiagge mediante l'individuazione di apposite aree dedicate al consumo di cibi e bevande introdotti dall'esterno.
 11. Effettuare controlli e/o perquisizioni volti a verificare il contenuto delle borse degli avventori.

DISPOSIZIONI FINALI

È abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

È fatto obbligo ai pubblici Ufficiali nonché gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castel Volturno e notificata alla

Regione Campania, inviata all'Autorità Marittima locale al fine di valutare eventuali provvedimenti di competenza inerenti la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, ai Comandi locali delle Forze di Polizia e alle locali Associazioni di categoria dei titolari degli stabilimenti balneari di Castel Volturno ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione

Il Funzionario Responsabile
marfella rosario / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)